

## EDITORIALI

---

### ***Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 29 marzo***

di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino



La **36esima puntata** di Euroconference In Diretta si è aperta, come di consueto, con la sessione “**aggiornamento**”, nell’ambito della quale sono state analizzate tutte le novità della **scorsa settimana**.

Ampio spazio è stato dedicato, quindi, alle novità introdotte dal **Decreto Sostegni**, e, nello specifico, sono state approfondite le modalità di compilazione dell’**istanza per la richiesta del contributo a fondo perduto**.

Nel corso dello speciale “**agevolazioni edilizie**” sono state analizzate le detrazioni riconosciute per gli **interventi di demolizione e ricostruzione di un edificio** costituito in condominio, mentre la **sessione di approfondimento** è stata dedicata al regime di tassazione previsto nell’ambito del **trasferimento dei titoli** – a seguito del decesso del cointestatario di un *dossier* in regime di risparmio amministrato – ai singoli rapporti intestati agli eredi e all’altro cointestatario.

Numerosi sono stati i **quesiti** ricevuti: le **risposte** verranno caricate, a partire da oggi, sulla **Community di Euroconference In Diretta** su *Facebook*, nonché nella sezione materiali di **Euroconference In Diretta** sulla piattaforma *Evolution*.

Anche oggi, come le scorse settimane, pubblichiamo la **nostra top 10 dei quesiti** che abbiamo ritenuto **più interessanti**, con le **relative risposte**.

Sul **podio**, questa settimana, per noi ci sono:

**3. ACCORDI TRANSATTIVI E REGIME IVA**

**2. TITOLARE EFFETTIVO IN UNA COOPERATIVA**

## 1. EDIFICIO NON RESIDENZIALE E INTERVENTI SULLE PARTI COMUNI

Per aderire alla **Community** di **Euroconference** *In Diretta* ?  
<https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>

### # 10

#### **Impresa in semplificata e contributo a fondo perduto**

---

***Contributo a fondo perduto: ditta individuale con contabilità semplificata per cassa (criterio registrazione.) Il fatturato deve considerare la competenza?***

**B. M.**

---

No, assume esclusivamente rilievo la data di emissione della fattura immediata.

Nel calcolo, pertanto, dovranno essere comprese tutte le fatture attive (al netto dell'Iva) con data di effettuazione dell'operazione compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre degli anni 2019 e 2020.

### # 9

#### **Forfettario: "vecchio" e "nuovo" contributo**

---

***Forfettari: si considerano solo le fatture incassate per il fondo perduto come in precedenza?***

***Oppure tutte le fatture emesse anche non incassate?***

**B. L.**

---

La data di incasso non assume rilievo e non sono previste regole particolari per i contribuenti forfettari. Devono essere quindi comprese nel calcolo tutte le fatture attive (al netto dell'Iva) con data di effettuazione dell'operazione compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre degli anni 2019 e 2020.

### # 8

## **Impresa ormai inattiva ma ancora con partita Iva. Spettanza contributo a fondo perduto**

---

***Se una ditta individuale non ha la partita iva chiusa ma è stata dichiarata inattiva in camera di commercio, ha diritto al fondo perduto?***

**B.S.**

---

L'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sul punto con la circolare 22/E/2020 (par. 5.7), con la quale è stato precisato che «*Sono, in ogni caso, esclusi i contribuenti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 9 dell'articolo 25 del Decreto rilancio. In altri termini, quindi, non è consentito presentare l'istanza di accesso per soggetti per i quali la relativa partita Iva è stata cessata*» Ciò premesso si rappresenta che nella ipotesi sub 1) [che richiama, appunto, il caso delle imprese inattive in CCIAA con partita Iva ancora attiva] non essendo «cessata» la partita Iva e ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti, i soggetti in parola possono fruire del contributo qui in esame».

Si ritiene che quanto appena esposto possa trovare applicazione anche con riferimento alla più recente forma di contributo a fondo perduto prevista dal Decreto Sostegni.

La ditta individuale, quindi, alla luce delle considerazioni appena esposte, pare poter essere ricompresa tra i potenziali beneficiari.

## **# 7**

### **Sostegno ai Comuni a vocazione montana**

---

***Come funziona il ristoro per le attività situate in montagna? Un maestro di sci con sede nella residenza in pianura può accedere agli aiuti?***

**C.S.A. SRL**

---

L'articolo 2 D.L. 41/2020 (c.d. Decreto Sostegni) prevede l'istituzione di un fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore degli operatori del turismo invernale legato alle stazioni sciistiche e delle attività correlate colpiti dagli effetti economici derivanti dall'epidemia Covid-19.

La disposizione rimanda ad un apposito decreto del Ministro del turismo (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per gli affari regionali) per la ripartizione delle somme tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sulla base delle presenze turistiche registrate nell'anno 2019.

Le regioni, entro i successivi 30 giorni dall'emanazione del decreto interministeriale, provvedono ad assegnare le risorse loro ripartite:

a) per una quota non inferiore al 70% in favore dei comuni, in ragione dei titoli di accesso a impianti di risalita a fune esistenti in ciascun comune, venduti nel 2019;

b) la restante quota è destinata ai comuni del medesimo comprensorio sciistico, per la distribuzione in misura proporzionale al fatturato del triennio 2017-2019 dei soggetti che svolgono attività di vendita di beni e servizi al pubblico, nonché in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e licenziati oppure che hanno cessato l'attività, nonché a favore delle scuole di sci presso le quali i medesimi maestri risultano operare sempre alla data del 14 febbraio 2021.

Ad oggi il suddetto decreto non risulta essere stato ancora emanato.

## # 6

### Lavoratori autonomi occasionali e indennità di 2.400 euro

---

***Come individuo i lavoratori autonomi occasionali ai fini dell'indennità di € 2.400?***

**F. N.**

---

L'articolo 10 D.L. 41/2021 riconosce l'indennità di 2.400 euro a favore dei lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto) siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 cod. civ. e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto (23 marzo 2021).

Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni (23.03.2021) alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, L. 335/1995, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile.

## # 5

### Dipendenti e pensionati titolari di partita Iva: spettanza del contributo a fondo perduto

---

***Il contributo a fondo perduto spetta anche a dipendenti e pensionati titolari di partita Iva?***

**R.C.S. SRL**

Non sono previste specifiche esclusioni dall'articolo 1 del Decreto Sostegni. Il contributo, pertanto, risulta essere spettante (sussistendo le altre condizioni previste).

## #4

### Società in liquidazione e contributo a fondo perduto

---

***Società in liquidazione da dicembre 2021, spetta comunque il contributo?***

**L. M. L.**

Al fine di fornire una risposta al quesito prospettato, assume rilievo quanto precisato dall'Agenzia delle entrate con la circolare 22/E/2020 (e successivamente confermato dalla risposta all'istanza di interpello n. 476/2020).

Entrambi i chiarimenti si riferiscono al contributo a fondo perduto riconosciuto ai sensi dell'articolo 25 D.L. 34/2020, ma le conclusioni possono essere estese alla fattispecie in esame.

Secondo l'orientamento espresso dall'Agenzia delle entrate *“l'attività delle imprese in fase di liquidazione, anche volontaria, è generalmente finalizzata al realizzo degli asset aziendali, per il soddisfacimento dei debiti vantati dai creditori sociali e per il riparto dell'eventuale residuo attivo tra i soci. In linea di principio, quindi, in tutte le ipotesi in cui la fase di liquidazione sia stata già avviata, alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (al 31 gennaio 2020, Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020), non è consentito fruire del contributo qui in esame, in quanto l'attività ordinaria risulta interrotta in ragione di eventi diversi da quelli determinati dall'emergenza epidemiologica Covid-19”*.

Nel caso in esame, il contributo a fondo perduto deve pertanto ritenersi spettante, essendo la liquidazione iniziata dopo il 31.01.2020.

## # 3

### Contributo a fondo perduto e conferimento d'azienda

---

***Contributo Sostegni. In caso di conferimento di ditta individuale in una sas nel 2020, si considera la Sas come nuovo soggetto o (come per il precedente contributo a fondo perduto) si tratta di una "continuazione" della ditta individuale?***

**G. M.**

Assumono rilievo, con riferimento alla fattispecie prospettata, i chiarimenti già offerti in occasione delle precedenti “edizioni” del contributo a fondo perduto.

Con la circolare 15/E/2020 è stato infatti precisato che *“In relazione ai soggetti «aventi causa» di un’operazione di riorganizzazione aziendale..., si ritiene che occorre considerare gli effetti di tale evento, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima ricavi o compensi sia per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato”*.

Nel caso di conferimento d’azienda (così come anche di cessione d’azienda), dunque:

- sul piano sostanziale, non si tratta di un’attività neocostituita,
- occorre considerare i valori riferibili all’azienda oggetto di trasferimento nel periodo di riferimento, sia ai fini del calcolo dei ricavi o compensi che ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato.

Quanto appena indicato non rileva nel caso in cui il soggetto conferente abbia iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.

## # 2

### Impresa in difficoltà e contributo a fondo perduto

***CFP: il precedente CFP non poteva essere corrisposto alle SRL già in difficoltà, ossia con perdite pregresse entro determinati limiti. Quest’ultimo CFP ha la stessa limitazione? E se le perdite pregresse sono sempre state coperte con successivi utili?***

**S. V.**

Anche l’articolo 1 D.L. 41/2020 richiama le condizioni e i limiti *“previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19»*.

Si conferma, pertanto, che l’aiuto non può essere concesso alle imprese che già si trovavano in difficoltà alla data del 31.12.2019 (secondo la definizione comunitaria).

Giova tuttavia ricordare che la Comunicazione della Commissione Europea 4509/2020 ha stabilito che *“in deroga a quanto precede, gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell’allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che*

*risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione”.*

Si ricorda che il Regolamento Ue 651/2014 (Allegato 1) definisce piccola impresa “*un’impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro*”.

Si definisce, invece, microimpresa “*un’impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro*”.

Tutto quanto appena premesso, al di là di quanto specificamente previsto per le micro e piccole imprese, si ritiene comunque necessario richiamare l’attenzione sulla definizione di “impresa in difficoltà”, non essendo sufficiente aver conseguito una perdita per essere considerata tale.

Ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento Ue 651/2014, un’impresa “in difficoltà” è un’impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle Pmi costitutesi da meno di tre anni o, ai fini dell’ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle Pmi nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della *due diligence* da parte dell’intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle Pmi costitutesi da meno di tre anni o, ai fini dell’ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle Pmi nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della *due diligence* da parte dell’intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
- c) qualora l’impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l’impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

e) nel caso di un'impresa diversa da una Pmi, qualora, negli ultimi due anni:

1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e

2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

## # 1

### Rimborsi ex articolo 15 e contributo a fondo perduto

---

***Nel fatturato per il fondo perduto si deve comprendere l'articolo 15 dpr 633/72?***

**S. SRL.**

---

Il quesito prospettato assume ampio interesse, considerata la frequenza con la quale questa casistica si pone, e, soprattutto, le perplessità che le precedenti risposte dall'Agenzia delle entrate hanno sollevato.

Con riferimento al contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio, la circolare 22/E/2020 si è soffermata, con il quesito 4.3, sulla diffusa prassi di indicare spontaneamente in fattura somme per le quali non sussiste l'obbligo di indicazione.

L'Agenzia delle entrate ha chiarito che *“qualora il soggetto abbia certificato un ricavo o un compenso attraverso una fattura, pur non essendone obbligatoria l'emissione, la stessa va comunque inclusa”*.

Con la successiva risposta all'istanza di interpello n. 350/2020 l'Agenzia delle entrate è poi tornata a confermare l'inclusione, nel concetto di “fatturato” delle somme fuori campo Iva (nel caso di specie, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a, D.P.R. 633/1972), sebbene non indicate in fattura ma richiamate in semplici note spese.

È stato infatti specificato quanto segue: *“Per quanto concerne l'identificazione della percentuale della riduzione del fatturato, le medesime somme sono da considerare rilevanti, in quanto i rimborsi di cui si tratta, che hanno come contropartita dei costi d'esercizio sostenuti dall'istante (le spese per i beni e servizi oggetto di rimborso da parte del committente), rappresentano ricavi di cui all'articolo 85 del TUIR. L'istante, pertanto, deve tenere conto delle somme di cui trattasi anche nel calcolo relativo alla riduzione del fatturato di cui al comma 4 dell'articolo 25 del DL Rilancio”*.

Alla luce di tutto quanto appena esposto, pertanto, si va affermando la tesi



dell'“onnicomprendività” del fatturato, ritenendo di poter far confluire nel calcolo dello stesso tutti gli importi esposti in fattura, comprese le somme escluse ai sensi dell'articolo 15 (sebbene ciò possa sembrare non coerente con le finalità stesse della misura agevolativa).

Per **aderire alla Community di Euroconference In Diretta**, gli interessati possono cercarci su Facebook o utilizzare il link <https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>

